

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE b) E d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, CONCERNENTE LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 79/99

1. Definizioni

Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nei punti seguenti si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, integrate come segue:

- a) "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) "alta tensione (AT)" è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- c) "altissima tensione (AAT)" è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- d) "ambito territoriale di competenza" è l'insieme degli ambiti territoriali per cui è rilasciata la concessione di distribuzione;
- e) "attività di distribuzione" è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione, come specificato al punto 2 del presente provvedimento, affidata in concessione in un ambito territoriale di competenza alla impresa distributrice titolare della concessione ovvero in sub-concessione dalla medesima;
- f) "bassa tensione (BT)" è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- g) "decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999" è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- h) "decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000" è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2000, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
- i) "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- j) "esercizio" è l'utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori secondo procedure codificate in attuazione della gestione della rete. Dell'esercizio fanno parte la conduzione degli impianti, ivi inclusa la teleconduzione, per l'attuazione delle manovre, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti, nonché le ispezioni sui medesimi;

- k) “gestione della rete” è l’insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure riguardano in particolare la programmazione ed il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- l) “gestore della rete” è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, una rete elettrica;
- m) “impianto accessorio” è un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici e delle connesse opere civili necessari all’automazione, alla manovra, alla protezione ed alla supervisione e controllo di impianti di potenza ed asserviti ai medesimi impianti;
- n) “impianto di potenza” è un complesso di componenti elettrici necessari al trasporto ed alla trasformazione dell’energia elettrica, con esclusione, se circuitalmente sezionabili, delle trasformazioni dedicate alla riduzione delle grandezze elettriche ai fini della misura dell’energia elettrica, dell’automazione, della manovra, della protezione e della supervisione e controllo delle reti,
- o) “linea diretta” è la linea elettrica di trasporto dell’energia elettrica che collega un centro di produzione ad un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e distribuzione, può essere a queste collegata circuitalmente mediante l’interposizione di reti interne di utenza;
- p) “manutenzione” è l’insieme delle operazioni e gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, tenendo conto dell’eventuale decadimento delle prestazioni;
- q) “media tensione” (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- r) “misura” sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore;
- s) “misura dell’energia elettrica” è la misura dell’energia elettrica attiva e reattiva;
- t) “rete di distribuzione” è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- u) “rete di trasmissione nazionale” è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- v) “rete interna di utenza” è qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l’obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- w) “reti con obbligo di connessione di terzi” sono:
 - le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’industria 25 giugno 1999;
 - le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo;
 - le piccole reti isolate;

- le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
- la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- x) "sito di connessione" è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete a cui tali impianti sono direttamente connessi;
- y) "sviluppo" è un intervento di espansione o di evoluzione della rete, ivi inclusi l'eventuale aumento o riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo può essere determinato da:
 - esigenze funzionali al servizio di distribuzione, tali da comportare variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della rete, estensione geografica della rete, dismissione di elementi della rete ovvero incremento della flessibilità operativa della rete;
 - obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;
 - esigenze della impresa distributtrice titolare della concessione di: razionalizzazione della configurazione degli impianti della rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio, modifica della configurazione degli impianti della rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;
- z) "utente" è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un'utenza.
- aa) "utenza" è un qualunque impianto elettrico direttamente connesso alla rete.

2. Oggetto

2.1 La concessione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha ad oggetto l'attività di distribuzione dell'energia elettrica. Dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica fanno parte:

- a) la gestione delle reti di distribuzione;
- b) la decisione degli interventi di manutenzione;
- c) la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo;
- d) l'esercizio degli impianti;
- e) l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- f) la realizzazione degli interventi di sviluppo.

2.2 Non fa parte dell'attività di distribuzione l'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali, da intendersi come commercializzazione dell'energia elettrica inclusiva della gestione dei contratti di acquisto e di vendita, della misura e della contabilizzazione delle relative transazioni e della loro fatturazione.

- 2.3 L'attività di distribuzione è esercitata sulle reti di distribuzione, situate nell'ambito territoriale di competenza dell'impresa distributrice titolare della concessione, composte da:
- a) impianti di potenza in alta tensione facenti parte di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e dalla rete della società Ferrovie dello Stato Spa e sue aventi causa, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 5;
 - b) impianti di potenza in media e bassa tensione;
 - c) impianti accessori asserviti agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 2.4 Sono esclusi dall'ambito di esercizio dell'attività di distribuzione gli impianti, anche se nella disponibilità dell'impresa distributrice titolare della concessione, non direttamente riconducibili alle categorie di impianti di cui al precedente comma 3 e le apparecchiature elettriche o elettroniche installate presso le utenze della rete e destinate, anche se non in maniera esclusiva, ad una o più delle seguenti funzioni:
- a) misura dell'energia elettrica;
 - b) vendita dell'energia elettrica ai clienti finali.
- 2.5 Per le parti di stazione elettrica connessa alla rete di trasmissione nazionale ricomprese nell'ambito delle reti di distribuzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo e funzionali alla medesima rete di trasmissione, l'attività di distribuzione oggetto della concessione è limitata alle funzioni di cui al precedente comma 1, lettere d), e), ed f). Tali funzioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni dei contratti di servizio stipulati dall'impresa distributrice titolare della concessione con il Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della convenzione tipo approvata con il decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000.
- 2.6 Limitatamente alle reti interne d'utenza e alle linee dirette anche se ubicate nell'ambito territoriale di competenza dell'impresa distributrice titolare della concessione, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo di dette reti.

3. Sub-concessioni e contratti con i terzi

- 3.1 L'impresa distributrice titolare della concessione rilascia, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità, una sub-concessione a ciascun soggetto che sia titolare o abbia la disponibilità delle limitate porzioni di reti con obbligo di connessione di terzi di cui al precedente punto 1, lettera w), quarto alinea. Nel caso in cui le reti di distribuzione di cui al precedente periodo insistano nell'ambito territoriale di competenza di più imprese distributrici titolari di concessione ognuna di dette imprese rilascia una sub-concessione con riferimento alla singola porzione di infrastrutture facente parte di dette reti ed ubicata nell'ambito territoriale di propria competenza.

- 3.2 La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui è tenuta l'impresa distributrice titolare della concessione, restando, comunque, detta impresa responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma nei confronti dell'Amministrazione concedente.
- 3.3 Il ricorso dell'impresa distributrice titolare della concessione a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è consentito con esclusivo riferimento alle attività di cui al precedente punto 1, comma 1, lettere d), e) ed f) ed è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, non esonerando detta impresa dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione in forza del rapporto concessorio.
- 3.4 L'impresa distributrice titolare della concessione affida, ferme restando le prescrizioni di cui al comma precedente, mediante apposito contratto di appalto la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione funzionali alla teleconduzione degli impianti di cui al precedente punto 1, lettera j).

4. Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo per l'accesso alle reti di distribuzione e l'uso delle stesse dovuto all'impresa distributrice titolare della concessione è stabilito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Codice di distribuzione

- 5.1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 37, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in attuazione delle direttive emanate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della medesima legge, l'impresa distributrice titolare della concessione predispone ed aggiorna un regolamento di servizio, denominato "Codice di distribuzione", che disciplina l'attività di cui al precedente punto 1, comma 1, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- a) rapporti di natura tecnica, economica, giuridica con gli utenti delle reti di distribuzione nell'ambito territoriale di competenza della medesima, ivi incluse le modalità procedurali e ogni altra condizione considerata necessaria per l'accesso dei medesimi utenti alle proprie reti;
 - b) rapporti di natura tecnica, economica e giuridica con i soggetti responsabili della gestione di altre reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse alle reti di distribuzione e, in particolare, con il Gestore della rete di trasmissione nazionale qualora le reti dell'impresa distributrice titolare della concessione costituiscano utenza direttamente connessa a detta rete in almeno un sito di connessione;
 - c) organizzazione e funzionamento dell'attività di distribuzione, per quanto riguarda la gestione delle reti di distribuzione nell'ambito territoriale di competenza, l'esercizio e la manutenzione degli impianti costituenti le medesime reti, nonché lo sviluppo di queste ultime preordinato al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5.2 Qualora non sia già previsto, copia del Codice di distribuzione sarà trasmesso dalla Concessionaria all'Amministrazione ed all'Autorità.

6. Revisione periodica dell'atto di concessione

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n.481, l'atto di concessione è sottoposto a revisione con cadenza quinquennale da parte dell'Amministrazione concedente, anche al fine di procedere ad una rideterminazione dell'ambito territoriale di competenza in funzione delle potenziali evoluzioni dell'assetto delle reti con obbligo di connessione di terzi e del grado di apertura del mercato dei clienti idonei.

7. Interventi prescrittivi e sostitutivi

7.1 Nel caso in cui l'impresa distributrice titolare della concessione compia ripetuti inadempimenti in modo tale da pregiudicare gravemente la regolare ed efficiente erogazione del servizio, l'Amministrazione concedente, fatti salvi gli interventi dell'Autorità ai sensi della legge n. 481/95, definisce, sentita l'Autorità, un programma di interventi urgenti per ripristinare il corretto espletamento delle attività oggetto della concessione.

7.2 Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di inadempienza persista, l'Amministrazione concedente può affidare le attività di cui al punto 1, comma 1, ad altro soggetto da selezionare, anche preventivamente, mediante una procedura di confronto concorrenziale disciplinata dall'Autorità. Il soggetto selezionato a norma del presente comma si avvale, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'atto di affidamento, ove necessario, dei mezzi, del personale e dell'organizzazione dell'impresa distributrice titolare della concessione.

7.3 Nel caso di cui al comma precedente all'impresa distributrice titolare della concessione viene riconosciuto un corrispettivo, definito dall'Autorità, commisurato al capitale investito.